

GLI ADEMPIMENTI ALLO SPORTELLINO UNEP - REGOLE DA RICORDARE

Competenza territoriale: Art. 106 1° co. D.P.R. 15/12/1959 N. 1229:, *“L’Ufficiale Giudiziario (attuali profili professionali: Funzionario UNEP e Ufficiale Giudiziario, cfr. CCNL del 29/7/10), compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal 2 co. dell’art. 107”-*

Competenza funzionale: 2° co. Art. 107: *“Tutti gli Ufficiali Giudiziari possono eseguire a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie DELLA SEDE alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali”.*

Per es., gli Uffici giudiziari di competenza dell’UNEP di Chieti sono: Tribunale di Chieti, Procura della Repubblica di Chieti, Giudice di Pace di Chieti, Giudice di Pace di Lama dei Peligni, Giudice di Pace di Guardiagrele.

Gli atti stragiudiziali che possono essere notificati a mezzo posta senza limitazioni territoriali sono, ad es.: diffide stragiudiziali, atti amministrativi, atti di precetto (tuttavia, per il precetto da notificare unitamente al titolo esecutivo consistente in un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria, prevale la competenza funzionale).

La notifica eseguita da ufficiale giudiziario incompetente è **nulla**, come ribadisce la Corte Suprema: *“Questa Corte ha, inoltre, più volte statuito da un canto che la **nullità della notificazione della sentenza eseguita da ufficiale giudiziario incompetente** preclude il decorso del termine breve di impugnazione (cass. S.U./51/99; cass. 5559/98; 1952/98);8226/96; 9395/95) e dall’altro canto che l’impugnazione successivamente proposta dal destinatario di siffatta notifica nulla non costituisce sanatoria del vizio ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. 8226/96 - 9395/95 - 9492/93).Ove, quindi, la notificazione della sentenza sia, come nella specie, nulla, e, pertanto, insuscettibile di produrre la “scienza legale” ed assolvere alla funzione acceleratoria e sollecitatoria, non è applicabile nè al notificato nè al notificante il termine breve che se invece fosse operativo accomunerebbe entrambe le parti.”* (Sent. N. 18434, I Sez. Civ. del 6/8/10)

Il pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative a notifiche a richiesta di parte nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario:

La regola generale è contenuta nell’art. 197, D.P.R. 115/2002 –T.U. Spese di giustizia: Capo III:

“1. La parte che ha richiesto la notificazione versa all’ufficiale giudiziario i diritti e le spese di Spedizione o l’indennità di trasferta.

2. Le spese eventualmente necessarie per l’invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 e 660, del codice di procedura civile sono anticipate dall’ufficiale giudiziario e rimborsate dalla parte.

3. Per le spese degli atti esecutivi e quando non sia possibile la preventiva determinazione delle somme dovute, o questa risulti difficoltosa per il rilevante numero delle richieste, la parte versa una congrua somma a favore degli ufficiali giudiziari. L’eventuale somma residua, se non richiesta dalla parte entro un mese dal compimento dell’ultimo atto, è devoluta allo Stato. Gli Ufficiali giudiziari provvedono al versamento entro un mese.”

Su tutti gli atti viene apposta la specifica delle somme pagate evidenziando le diverse voci (diritti, trasferte, spese postali, tassa del 10%.) I diritti sono rapportati al numero dei destinatari dell’atto per le richieste di notifica ed al valore per le richieste di esecuzione, mentre le trasferte sono rapportate alle distanze chilometriche di andata e ritorno.

L’eccezione alla regola generale riguarda **gli atti esenti relativi a controversie** la cui spesa è posta a carico dell’Erario. L’esenzione è riferibile alla fruizione del servizio giustizia e dunque ai costi occorrenti per il compimento di atti giudiziali ovvero di atti pregiudiziali previsti dal procedimento (ad es., provvedimenti di conciliazione) .

Non è agevole stabilire quando gli atti siano esenti solo da contributo unificato o anche da ogni altra spesa, dovendosi ricercare la ragione dell’esenzione fra le più disparate materie regolate in modo diverso. Occorre, perciò, dedurlo dal tenore della norma: se prescrive che *“gli atti sono esenti da imposta di bollo, di registro e ogni spesa, tassa o diritto”* l’ **esenzione è totale** , se è

prevista “l'esenzione da tasse e imposte” (ma non da spese), **l'esenzione è parziale**. Pertanto, in alcuni casi di esenzione parziale le spettanze dell'UNEP sono ugualmente dovute per intero (diritti, trasferte e spese postali), in altri, come per gli atti amministrativi, limitate alle sole spese (quelle postali e di trasferta).

D'altro canto, l'art. 37 D.L. n. 98 del 6/7/11, convertito con l. n.111/2011 ha abrogato alcune esenzioni di cui all'articolo 10, D.P.R. 115/02- T.U spese giustizia, prevedendo, ad es., il pagamento del contributo in materia di separazione tra i coniugi e, con i limiti reddituali, il pagamento del contributo unificato nel processo di lavoro, assistenza e previdenza.

Tuttavia, non essendo state modificate le rispettive normative in vigore che prevedono l'esenzione da diritti, tasse e spese, questi continuano ad essere posti a carico dell'erario rispetto ai servizi forniti dagli Uffici NEP, come chiarisce, con nota n. 6/1363/03-1/2011 D.O.G., il Ministero della Giustizia.

ATTI PER I QUALI NON SI PAGANO I SERVIZI DELL'UNEP (in esenzione totale):

-Atti relativi a controversie di lavoro, previdenza e pubblico impiego: l'art. 10 della Legge n. 533 del 1973 - rubricato "gratuità del giudizio" - al primo comma dichiara esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura gli atti relativi alle "controversie individuali di lavoro" ed "ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro".

-Atti relativi ai giudizi di separazione dei coniugi o divorzio: Art. 19 L. 74/1987 : *“Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.”*

-Procedimenti in materia di immigrazione : Art. 13, co. 10, D.lvo n. 286 del 25/7/1998: *“...Lo straniero e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un interprete.”*

-Atti richiesti dalle parti ammesse a gratuito patrocinio: occorre indicare il n. di Ruolo ed esibire copia del provvedimento di ammissione (in materia civile l'autorizzazione è data dal Consiglio dell'Ordine forense, in materia penale dal giudice).

-Atti relativi al recupero di prestazioni professionali a seguito di difesa d'ufficio: L'art. 32 Disp. att. CPP prevede: *“Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.”*

-Atti richiesti dai professionisti delegati alle vendite immobiliari: non sono esenti per materia, la delega conferisce al professionista (notaio, avvocato o commercialista) l'esercizio di poteri e funzioni spettanti al giudice ed al cancelliere. Perciò, dovendosi applicare lo stesso regime previsto per le comunicazioni dei biglietti di cancelleria, il rimborso di spese postali e servizi dell'UNEP sono pagati dall'Erario. Difatti, la parte ha già assolto al pagamento dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 D.P.R. N. 115/02, T.U. sulle spese di giustizia. Il professionista deve avere cura di indicare sull'atto il provvedimento di delega ed il n. di ruolo dell'esecuzione (cfr. Circolare del Ministero della Giustizia n. 7853 del 9/6/2003). **IL CUSTODE GIUDIZIARIO DEVE ANTICIPARE LE SPESE** (art. 560 c.p.c.) che saranno poi recuperate a carico della procedura come avviene per la curatela fallimentare.

ATTI PER I QUALI SI PAGANO I SERVIZI DELL'UNEP (in esenzione parziale):

Gli atti relativi a procedimenti **di volontaria giurisdizione**, invece, sono esenti tasse di bollo e di registro, ma non da diritti e spese, giusta nota ministeriale - Ufficio V -n. 5/3012/03-1 del 30/3/85. (Artt. 143 e 320 c.c.): *“Per quanto concerne i provvedimenti previsti dall'art. 320 c.c., poiché essi vengono emessi su richiesta della parte ed investono gli interessi economici del minore, le relative spese gravano, ad avviso di questo Ministero, sulla parte richiedente.”*

-Atti in materia di tutela di minori o inabili: gli atti sono esenti da tasse di bollo e di registro, ma non da diritti e spese, ex art. 46 disp. att. c.c.: *“ Tutti gli atti della procedura della tutela (343 ss.*

c.c.), compresi l'inventario, i conti annuali e il conto finale, sono esenti da tasse di bollo e di registro. Sono del pari esenti da tasse di bollo e di registro gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice (400 ss. c.c.).

-Atti relativi al procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno: l'art. 46-bis disp. att. c.c., inserito dall'art. 13 L. 6/2004 prescrive: " *Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. N. 115/02.*"

-Opposizione a sanzione amministrativa (giudizio davanti al Giudice di Pace):

Circa gli artt. 6 e 7 del d.lvo 1/9/2011, n. 150, rubricati rispettivamente: "***Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione***" (che si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione) e "***Opposizione ai verbali di accertamento di violazione al codice della strada***" (che si propone davanti al giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione) le cui controversie sono regolate dal rito del lavoro, è da rilevare che il comma 13 di entrambi gli articoli preveda: "*Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del D.P.R. n. 115/02, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.*"

Pertanto, pur essendo tali controversie regolate dal rito del lavoro, il comma 13 stabilisce un'esenzione riferibile al solo regime fiscale, perciò, non è possibile ritenerli esenti anche da diritti e spese.

Modalità per eccepire l'esenzione:

Per disposizione ministeriale, qualora non si eccepisce l'esenzione al momento della richiesta, una volta iscritto l'atto al cronologico la spesa non può essere rimborsata.

La ragione dell'esenzione quindi si deve indicare sull'atto: ESENTE MATERIA DI LAVORO, o DIVORZIO, ecc. ed il n° di Ruolo, tale dichiarazione deve essere sottoscritta dalla parte.